

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0851 del 18 luglio 2005) promosso da:

GELA J.T. Srl con sede in Gela (CL), 93012, Via Pozzillo, c/o Stadio "V. Presti" n. 248, in persona del legale rappresentante p.t., Presidente Sig. Giuseppe Morinello, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, alla Via De' Marchi n. 4/2 (tel. 051271927 – fax 051271927 – email avv.grassani@virgilio.it)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;
viste le memorie della società convenuta e della Figc e le relative conclusioni;

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;

visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto:

- che dalla documentazione in atti, la società istante non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale;
- che, in particolare, la società:
- non ha documentato la tempestiva regolarizzazione della posizione nei confronti dell'erario: infatti, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29.06.2005, emesso ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 602/1973, ha concesso soltanto la sospensione della riscossione dei crediti tributari: alla data del 30.06.2005, pertanto, il debito doveva ritenersi sempre scaduto; inoltre, l'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento di dilazione soltanto in data 18.07.2005: dunque, successivamente anche al termine di ricorso del 12.07.2005, entro il quale la Coavisoc ha ritenuto eccezionalmente ammissibile, in relazione a peculiari circostanze del caso concreto, il perfezionamento di adempimenti in essere alla data del 30.06.2005; a tale ultima conclusione dell'organo tecnico federale, il Collegio arbitrale ritiene di non poter sovrapporre una propria autonoma valutazione che determinerebbe un'inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali;
- non ha documentato di aver deliberato l'azzeramento del capitale, il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale stesso almeno fino al minimo legale, ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., avendo i versamenti effettuati dai soci semplicemente ripianato la carenza patrimoniale rilevata dagli uffici tecnici della Figc;
- che l'assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell'iscrizione al campionato, restando pertanto assorbita ogni valutazione circa la eventuale soddisfazione medio tempore intervenuta degli altri requisiti la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali;
- che gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- rigetta l'istanza arbitrale della società **GELA J.T. Srl**;

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

- pone a carico della società **GELA J.T. Srl** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, e compensa tra le parti gli onorari e le spese di difesa;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento particolare, su accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza, il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo.

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano